

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016
759/2016/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIME ALTERNATIVO DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione) del 10 novembre 2016, prot. Autorità 32981, dell'11 novembre 2016 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2016);
- la comunicazione di Enel Produzione del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34306, del 22 novembre 2016 (di seguito: comunicazione 21 novembre 2016);
- la comunicazione di Erg Power Generation S.p.a. (di seguito: Erg PG) del 10 novembre 2016, prot. Autorità 34802, del 24 novembre 2016 (di seguito: comunicazione 24 novembre 2016);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 25 novembre 2016, prot. Autorità 35063, del 28 novembre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati sono da considerare relativi alla

deliberazione 111/06) definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65.bis definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;

- nell'ambito del regime alternativo di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65.bis.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con le deliberazioni 609/2016/R/eel e 610/2016/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2017;
- il comma 63.4 prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- con le comunicazioni 10 e 21 novembre 2016, Enel Produzione ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente;
- per quanto sopra, con riferimento a un dato aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva terziaria, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65.bis.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che eccedono gli impegni comunicati dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 e che, contestualmente, sono relative a impianti soggetti a vincoli diversi da quelli previsti dal regime alternativo; la considerazione delle ulteriori quantità di potenza è finalizzata non solo a stimare correttamente le quantità che saranno oggetto di contratto tra Terna e gli utenti del dispacciamento interessati, ma soprattutto a

limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalla disciplina sull'essenzialità per la sicurezza del sistema elettrico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 24 novembre 2016, Erg PG - con riferimento alla capacità indicata nell'Allegato D alla deliberazione 610/2016/R/eel - ha proposto – ai sensi del punto 3 della menzionata deliberazione - una struttura di corrispettivi alternativa rispetto a quella esplicitata nel citato allegato; secondo detta proposta, tra l'altro, sarebbe riconosciuto a Erg PG un corrispettivo fisso determinato in funzione del costo fisso dell'impianto nella sua disponibilità e del periodo complessivo di essenzialità stimata da Terna con riferimento a detto impianto per l'anno 2017; Erg PG ha altresì esplicitato che, qualora la suddetta proposta non fosse accolta, intende aderire al regime alternativo per l'anno 2017 secondo quanto previsto dagli Allegati D e D1 alla deliberazione 610/2016/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati B e B1 alla deliberazione 610/2016/R/eel, tenendo conto dell'adesione parziale di Enel Produzione al regime alternativo e adottando ipotesi aggiornate circa la composizione e la programmazione del parco produttivo.

RITENUTO CHE:

- la proposta avanzata da Erg PG non possa essere accolta, in considerazione, tra l'altro, del fatto che non è corredata da un'analisi che dimostri il maggior beneficio che la diversa struttura di corrispettivo determinerebbe in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
- sia, dunque, opportuno confermare il contenuto degli Allegati D e D1 alla deliberazione 610/2016/R/eel, essendo rimaste immutate le condizioni alla base della determinazione del contenuto medesimo

DELIBERA

1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2017, dai parametri tecnico-economici dei contratti di cui all'articolo 65.bis, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati B e B1, per Enel Produzione;
2. di sostituire gli Allegati B e B1 alla deliberazione 610/2016/R/eel con gli Allegati B e B1 di cui al presente provvedimento;

3. di trasmettere gli Allegati B e BI, di cui al presente provvedimento, a Enel Produzione e a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5;
4. di confermare il contenuto degli Allegati D e DI alla deliberazione 610/2016/R/eel, attinenti a Erg PG;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione degli Allegati B e BI, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni